

N. 3703/13 R.A.C.C.

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI UDINE- SEZIONE II CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N.
del
Dep. V
Caus. N.
Repart. N.

510/15
18.1.15
1-4-15
1600

Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di GIUDICE UNICO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3703/013 R.A.C.C.
promossa con atto di citazione notificato il 22.06.013 , n. 501 del
registro dell'avv. V. Astuni del foro di Brescia

Oggetto
Sentenz
R

da

con il proc. e dom. avv. per

mandato speciale a margine della comparsa conclusionale

ATTORI

contro

BANK SPA con il proc. e dom. avv.

per mandato speciale a margine della comparsa

CONVENUTA

OGGETTO: leasing.

CONCLUSIONI

Il Procuratore degli attori: come da allegato.

Il Procuratore delle convenute: come da allegato.

pertanto conto del lasso temporale per l'espletamento della mediazione e notifiche necessarie.

Per tutto quanto premesso e dedotto la società _____, in persona del legale rappresentante pro tempore ut supra rappresentata e difesa

CITA
BANK SPA con

invitandola a comparire e a costituirsi innanzi al Tribunale di UDINE, G.I. designando, all'udienza del 10 marzo 2014, ore 9:00 e ss., nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che se non si costituirà entro 20 gg. prima di detta udienza incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire, contraddicente o contumace, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'On. Tribunale adito, *contrariis rejectis*:

IN VIA PRINCIPALE

accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'illegittimità parziale del contratto di locazione finanziaria nr. _____ oggetto del rapporto tra la società _____ e _____ BANK SPA, particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse usurario, anatocistico e del tasso di interesse ultralegale; e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di interessi non dovuti a qualsiasi titolo (interessi usurari e/o anatocistici, e/o debitori, commissioni e spese) per l'importo che emergerà dall'istruttoria e, conseguentemente, condannare la società

BANK SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione, previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla banca, alla società attrice della somma indebitamente addebitata e/o riscossa così come sopra indicata a titolo di danno emergente, oltre gli interessi dal fatto al saldo in favore dell'attrice ed oltre il risarcimento del **lucro cessante** per una somma non inferiore quella determinata per il danno emergente ovvero per quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa anche con l'ausilio di criteri equitativi, ed oltre ogni eventuale



ed ulteriore danno patrimoniale, non patrimoniale e morale subito dall'attrice stessa in conseguenza degli illeciti compiuti dalla società convenuta nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice adito.

- IN VIA ISTRUTTORIA:

Si chiede fin d'ora ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a verificare l'applicazione sul contratto di locazione finanziaria nr.

stipulato tra la società _____ e _____

BANK SPA di interessi di natura usuraria superiori al tasso di soglia di cui ai decreti ministeriali, alla Legge n. 108/96 e la quantificazione dei relativi addebiti, di interessi anatocistici e la loro quantificazione, la quantificazione degli interessi debitori nonché la rideterminazione dell'importo delle rate future depurate da interessi anatocistici e/o usurari o comunque illegittimi.

IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Si producono:

- 1) Perizia econometrica asseverata comprensiva degli allegati:
- 2-3) Copia dichiarazione d'intesa ex art. 8 Decreto Legislativo 2.2.2011 n. 98 rilasciata in data 3.4.12 ed autenticata dal Notaio Mario Fea Notaio in Roma, con studio in Lungo Tevere della Vittoria n. 1.

Si dichiara che ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni (D.L. 11 marzo 2002, n. 19) il valore della presente causa è indeterminato e che pertanto a titolo di contributo unificato è dovuto l'importo di €. 450,00.

Brescia, 22/05/2013

Avv. Michele Rondinelli 

Av. Serafino Di Loreto 

Av. Valerio Astuti 



Sentenz

R

ottenendo un aumento di capitale pari ad € 10,47, ovvero un tasso incrementato pari al 10,47%.

Per chiarezza, se si elaborasse un piano di rimborso sui soliti € 100,00 in 12 rate mensili ad interesse semplice al tasso del 10,00% contrattualizzato, si avrebbero rate costanti mensili di € 8,77, con un onere per interessi corrispettivi per € 5,26; se invece si elaborasse questo piano "alla francese", e cioè ad interesse composto, al TAN del 10,00, che diventa un TAE del 10,47%, avremmo rate costanti mensili di € 8,79 ciascuna e l'onere per interessi corrispettivi di € 5,50, con un incremento di onere di € 0,24.

Tornando al caso di specie, la perizia di parte ha quantificato in 298.657,34 le somme indebitamente pagate in conseguenza dell'applicazione del tasso composto nel piano di ammortamento c.d. Francese, effettuato utilizzando il Tasso Banca. Tali somme riguardano una fase del rapporto già esaurita e giustificano la richiesta di restituzione ovvero di compensazione con le rate future, si come dalle conclusioni di cui all'atto di citazione.

Conclusivamente sul punto, si coglie l'occasione per precisare che di recente, il Tribunale di Milano, in una sentenza pubblicata il 9 gennaio 2014 (giudice estensore Elena Riva Crugnola), ha dichiarato la nullità delle clausole relative agli interessi di un contratto di mutuo che prevedeva un piano di ammortamento "alla francese" perché le stesse, come nel caso di specie, non soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 Codice Civile con conseguente sostituzione di diritto della clausola nulla con la clausola di cui al terzo comma dell'art. 1284 c.c., per cui gli interessi sono dovuti nella misura legale.

Peraltro, l'anatocismo nascosto concorre a determinare il superamento del tasso soglia usura nella fase esecutiva del rapporto

Alla luce delle deduzioni tutte sin qui formulate, la
l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'On. Tribunale adito, *contrariis rejectis*:

IN VIA PRINCIPALE

accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'illegittimità parziale del contratto di locazione finanziaria
nr. _____ oggetto del rapporto tra la società _____ e _____

BANK SPA, particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse usurario, anatocistico e del tasso di interesse ultralegale; e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di interessi non dovuti a qualsiasi titolo (interessi usurari e/o

anatocistici, e/o debitori, commissioni e spese) per l'importo che emergerà dall'istruttoria conseguentemente, condannare la società BANK SPA, in persona legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione, previa compensazione tra qua eventualmente dovuto alla banca alla società attrice della somma indebitamente addebitata riscossa così come sopra indicata a titolo di danno emergente, oltre gli interessi dal fatto saldo in favore dell'attrice ed oltre il risarcimento del luoro cessante per una somma inferiore quella determinata per il danno emergente ovvero per quella diversa maggiore o min somma che verrà accertata in corso di causa anche con l'ausilio di criteri equitativi, ed oltre o eventuale ed ulteriore danno patrimoniale, non patrimoniale e morale subito dall'attrice stessa conseguenza degli illeciti compiuti dalla società convenuta nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice adito.

- IN VIA ISTRUTTORIA:

Si chiede fin d'ora ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a verificare la pattuizione e l'applicazione sul contratto di locazione finanziaria nr. _____, stipulato tra la società _____ e _____ BANK SPA di interessi di natura usurai superiori al tasso di soglia di cui ai decreti ministeriali, alla Legge n. 108/96 e la quantificazione dei relativi addebiti, di interessi anatocistici e la loro quantificazione, la quantificazione di interessi debitori nonché la rideterminazione dell'importo delle rate future depurate da interessi anatocistici e/o usurari o comunque illegittimi.

IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Brescia, 04.04.2014

Prof. Avv. Michele Rondinelli

Prof. Av. Serafino Di Loreto



Fatto e diritto

Con atto introduttivo rubricato come in epigrafe la società
in giudizio davanti a questo Tribunale la
Bank spa, impugnando il contratto di leasing immobiliare n.
di data 2004, da quest'ultima concluso,
sull'assunto che la pretesa della banca in merito al pagamento dei
canoni indicizzati era illegittima, in quanto le clausole contenute nel
contratto relative alla misura degli interessi corrispettivi pari al 3,58
% con indicizzazione Euribor 3 mesi e agli interessi di mora stabiliti
in 5 punti in più dell'Euribor 3 mesi e quindi pari al 7,8 % erano nulle
per violazione della normativa sull'usura, atteso che il tasso soglia
del periodo era pari all'8,665 % e quindi inferiore alla sommatoria dei
due tassi ivi considerati, contestando inoltre anche la presenza di
interessi anatocistici derivanti dal c. d. ammortamento alla francese
adottato dal contratto concluso fra le parti, chiedendo il risarcimento
dei danni subiti per l'illegittimo comportamento della banca.

La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle
domande in quanto infondate, attesa la genericità delle contestazioni
sollevate – in quanto i tassi applicati erano rispettosi delle soglie
fissate per legge – mentre il metodo di ammortamento adottato c. d.
alla francese non comportava alcun anatocismo.

Le domande dell'attrice sono infondate e vanno pertanto respinte.

Sentenz

R



Infondate appaiono in particolare le contestazioni sollevate in merito alla misura degli interessi corrispettivi e moratori e/o ad un presunto superamento del tasso soglia.

Va al riguardo osservato che il leasing è un contratto atipico, non regolato, se non in ambiti particolari dalla legge, che ha causa mista di vendita e/o godimento e prevalentemente di finanziamento (in tal senso si veda la nuova disciplina dettata dall'art. 72 quater l. fall., che sembra aver superato la classica distinzione di origine giurisprudenziale fra leasing traslativo, con prevalente causa di vendita e leasing finanziario, con prevalente causa di godimento, peraltro oggetto di severe critiche dottrinali e mai veramente appagante).

Non vi sono dubbi che nel contratto di leasing la causa di finanziamento appare particolarmente pregnante e prevalente, anche perché il legislatore ha riservato l'esercizio nei confronti del pubblico della locazione finanziaria solamente alle banche e alle società iscritte nell'apposito elenco di cui all'art. 106 Tub., con conseguente applicazione delle normative che incidono sul profilo oggettivo dell'attività e quindi in particolare della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali prevista dagli artt. 115 e ss. del Tub. e della relativa normativa regolamentare (v. l'art. 116 in tema di pubblicità delle condizioni economiche, l'art. 117 in tema di contenuto dei contratti e l'art. 119 in tema di comunicazione periodica al cliente in merito allo svolgimento del rapporto, nonché

Sentenz

R



Delibera Cicr 4.03.2003 e Provvedimento della Banca d'Italia del 25.07.2003).

In tale prospettiva ai contratti di locazione finanziaria si applicano certamente tanto le disposizioni sulla trasparenza previste dal Tub, quanto le disposizioni regolamentari emanate dalle autorità di sorveglianza in attuazione di tale normativa e in particolare le norme sull'avviso contenente le principali norme di trasparenza a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico (art. 2 della Delibera Cicr. e art. 2, Istruzioni della Banca d'Italia) e sui fogli informativi concernenti informazioni sull'intermediario, sui tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali (art. 5 Del. Cicr. e art. 3, Istruzioni Banca Italia), nonché quelle concernenti i c. d. documenti di sintesi e gli indicatori sintetici di costo (art 8 e art. 9 delle citate fonti regolamentari) e le informazioni periodiche ai clienti (art. 12 e art. 3 delle citate fonti).

In particolare in riferimento a tali ultimi aspetti, relativi al documento di sintesi e all'indicatore sintetico di costo, va precisato che essi costituiscono parte del contratto stesso e non un documento separato, in quanto "... il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto ed è redatto secondo modalità anche grafiche di immediata percezione e comprensione ... esso riproduce lo schema del foglio informativo e ... possono essere omesse le informazioni riguardanti l'intermediario, quelle relative alle caratteristiche e ai rischi dell'operazione e del servizio (art. 8 Istruzioni della Banca D'Italia) e " ... il contratto e il documento di

Sentenz

R

